



PROVINCIA DI VERCELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Decreto n. 92

Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMPIANTI ENERGETICI

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di dicembre alle ore 15:15, nella sede della Provincia, via San Cristoforo, 3,

Il Presidente della Provincia di Vercelli,

ai sensi dell'art. 1, comma 55 della legge 56/2014 e dell'art. 48 D. Lgs. 267/2000, per quanto compatibile
con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO

ADOPTA

il provvedimento che segue:

IL PRESIDENTE

Premesso che:

Le Province, in attuazione del D.Lgs. n.112 del 31.03.1998 ed a seguito dell'entrata in vigore delle Leggi Regionali n.44 del 26.04.2000, n.23 del 07.10.2002 e n.23 del 29.10.2015, hanno assunto importanti funzioni e compiti amministrativi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, tra i quali il rilascio di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oltre che da combustibili tradizionali di potenza inferiore a 300 MW;

La L.R. n. 44/2000 (art. 53) e la L.R. 23 del 29.10.2015 (art. 2) hanno inoltre attribuito alle Province, fra l'altro, le funzioni amministrative relative al rilascio dei provvedimenti in materia di installazione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, ai sensi della L. n. 239 del 23.08.2004;

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con D.M. 10.09.2010 ha emanato le "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", attribuendo alle Regioni la competenza a prevedere oneri istruttori a carico del soggetto proponente (Parte I par.9) finalizzate alla copertura delle spese del procedimento unico, che non possono configurarsi come misure compensative;

Con D.Lgs. n.28 del 03.03.2011 è stata data attuazione alla Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, introducendo modifiche alla disciplina dettata dal D.Lgs. n.387/2003 per quanto riguarda l'autorizzazione unica prevista dall'art.12 dello stesso decreto;

La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta n.5-3314 del 30.01.2012 ha approvato il documento di "*Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile*", nel quale, al punto 3, si affida alle Province la possibilità di stabilire l'entità e le modalità di versamento degli oneri istruttori a carico del proponente;

Con il Decreto del Presidente della Provincia di Vercelli n. 73 del 5 dicembre 2019, si è proceduto ad adeguare alle indicazioni Regionali, di cui alla D.G.R. n.5-3314 del 30.01.2012, gli importi delle spese di istruttoria e sopralluogo stabiliti con Deliberazione della Giunta Provinciale n.1863 del 08.05.2008 relativamente ai procedimenti di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n.387/2003, così definiti:

VALORE DELL'INTERVENTO	TARIFFA ISTRUTTORIA COMPLESSIVA
fino a 10.000.000 di euro	0,03% del valore
oltre a 10.000.000 di euro	0,03% fino a 10.000.000 + 0,02% per il restante importo

Con lo stesso Decreto si è deciso altresì di definire che per valore dell'intervento si intende quello indicato nel piano finanziario presentato dal proponente e di ridurre la tariffa istruttoria di cui sopra nella misura del:
-50% per richiesta di proroga dei termini per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e per richiesta di autorizzazione per modifiche non sostanziali all'impianto;
-20% per richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.
In caso di richiesta di autorizzazione per modifiche sostanziali all'impianto la somma da versare è pari a quella richiesta per nuova autorizzazione unica.

Considerato che il procedimento unico delineato dal D.Lgs 387/03 è analogo, in termini di complessità e di oneri istruttori a carico della Provincia, al procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 300 MWt alimentati da combustibili diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs 387/03, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi (D. Lgs 115/08, articolo 11);

Ritenuto, per quanto sopra ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della Legge 62/05, di stabilire gli stessi oneri di istruttoria previsti per il procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 anche per i procedimenti di cui all'art. 11 del D.Lgs 115/2008;

Ritenuto di procedere a modificare le percentuali di riduzione degli oneri nei casi relativi a modifiche sostanziali, rinnovi, modifiche non sostanziali e voltore, in considerazione degli effettivi costi sostenuti

dell'Ente in funzione della complessità dei diversi procedimenti amministrativi attivati, fissando le seguenti percentuali di riduzione degli importi massimi indicati sopra:

- riduzione del 50% per procedimenti di variante sostanziale delle autorizzazioni già rilasciate dall'Ente;
- riduzione del 90%, con un minimo di 100,00 Euro/pratica, per procedimenti di variante non sostanziale, proroga dei termini per la costruzione ed esercizio degli impianti, aggiornamento e/o voltura di autorizzazioni;

Di definire pertanto nel seguente modo gli oneri di istruttoria per i procedimenti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e all'art. 11 del D. Lgs. 115/2008:

VALORE DELL'INTERVENTO	TARIFFA ISTRUTTORIA COMPLESSIVA
fino a 10.000.000 di euro	0,03% del valore
oltre a 10.000.000 di euro	0,03% fino a 10.000.000 + 0,02% per il restante importo

Per valore dell'intervento si intende quello indicato nel piano finanziario presentato dal proponente.

La tariffa istruttoria di cui sopra è ridotta nella misura del:

- 50% per procedimenti di variante sostanziale delle autorizzazioni già rilasciate dall'Ente;
- 90%, con un minimo di 100,00 Euro/pratica, per procedimenti di variante non sostanziale, proroga dei termini per la costruzione ed esercizio degli impianti, aggiornamento e/o voltura di autorizzazioni;

L'art. 29, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (così come modificato dalla L. 16 gennaio 2003, n. 3) prevede che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio;

Ai sensi dell'art. 149, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la legge assicura, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente;

L'art. 9, comma 2, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11 dispone la determinazione, sulla base del costo effettivo del servizio, di tariffe a carico dei soggetti interessati per prestazioni e controlli da eseguire da parte degli uffici pubblici nell'attuazione di normative comunitarie;

L'art. 9, comma 2 bis, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dalla L. 7 luglio 2009, n. 88, stabilisce che le entrate derivanti dalle tariffe sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469;

La L. 15 dicembre 2004, n. 308 e s.m.i. ha delegato il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in rilevanti settori di materia ambientale;

Ai sensi dell'art. 149, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la legge assicura, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente;

A tal fine i Comuni e le Province in forza dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m.i. possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto pertanto di prevedere oneri istruttori anche per lo svolgimento delle istruttorie finalizzate al rilascio dell'**AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI LAVORAZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OLI MINERALI** (L.239/2004, art. 1 commi 56 e 57) in misura forfetaria pari a 150,00 euro, sia nel caso di nuova autorizzazione che di modifica sostanziale; nel caso di modifica non sostanziale, aggiornamento o voltura la tariffa è stabilita pari a 100,00 euro;

Ritenuto di stabilire che le tariffe debbano essere corrisposte all'atto di presentazione della domanda di autorizzazione, secondo le modalità esplicitate sul sito internet della Provincia di Vercelli; il Dirigente competente avrà la facoltà di richiedere un conguaglio della tariffa qualora l'iter procedimentale espletato ne modifichi la soglia inizialmente prevista, provvedendo a darne adeguata motivazione all'interno del provvedimento di autorizzazione o concessione di cui trattasi;

Ritenuto di prevedere il rimborso degli oneri versati esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- ritiro dell'istanza antecedente l'avvio dell'istruttoria da parte dei servizi competenti;
- accertato errore materiale e/o contabile nel versamento delle tariffe di cui trattasi.

Ritenuto necessario aggiornare il D.P. n. 73 del 05/12/2018 "ONERI ISTRUTTORI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART.12 DEL D.LGS. N.387/2003, FINALIZZATO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI, E DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA. PROVVEDIMENTI";

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, allegati al presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DECRETA

1. di aggiornare gli oneri istruttori stabiliti con Decreto n. 73 del 05.12.2021 relativamente ai procedimenti di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003, secondo il seguente schema:

VALORE DELL'INTERVENTO	TARIFFA ISTRUTTORIA COMPLESSIVA
fino a 10.000.000 di euro	0,03% del valore
oltre a 10.000.000 di euro	0,03% fino a 10.000.000 + 0,02% per il restante importo

Per valore dell'intervento si intende quello indicato nel piano finanziario presentato dal proponente.

La tariffa istruttoria di cui sopra è ridotta nella misura del:

- 50% per procedimenti di variante sostanziale delle autorizzazioni già rilasciate dall'Ente;
- 90%, con un minimo di 100,00 Euro/pratica, per procedimenti di variante non sostanziale, proroga dei termini per la costruzione ed esercizio degli impianti, aggiornamento e/o voltura di autorizzazioni;

2. di applicare gli stessi oneri, con la stessa modalità di determinazione, alle istanze di cui all'art. 11 del D.Lgs 115/2008 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 300 MWt alimentati da combustibili diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs 387/03, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi;

3. di stabilire oneri istruttori anche per lo svolgimento delle istruttorie finalizzate al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI LAVORAZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OLI MINERALI (L.239/2004, art. 1 commi 56 e 57) in misura forfetaria pari a 150,00 euro, sia nel caso di nuova autorizzazione che di modifica sostanziale; nel caso di modifica non sostanziale, aggiornamento o voltura la tariffa è stabilita pari a 100,00 euro;

4. Di applicare gli oneri istruttori di cui ai punti 1, 2 e 3 precedenti alle istanze presentate al protocollo della Provincia a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, stabilendo che le tariffe debbano essere corrisposte all'atto di presentazione della domanda di autorizzazione, secondo le modalità esplicitate sul sito internet della Provincia di Vercelli; il Dirigente competente avrà la facoltà di richiedere un conguaglio della tariffa qualora l'iter procedimentale espletato ne modifichi la soglia inizialmente prevista, provvedendo a darne adeguata motivazione all'interno del provvedimento di autorizzazione o concessione di cui trattasi;

5. Di prevedere il rimborso degli oneri versati esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- ritiro dell'istanza antecedente l'avvio dell'istruttoria da parte dei servizi competenti;
- accertato errore materiale e/o contabile nel versamento delle tariffe di cui trattasi.

6. Di stabilire che tali tariffe sono soggette a revisione biennale sulla base degli indici ISTAT con decreto Presidenziale;

7. Che gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al presente regolamento sono versati all'entrata del bilancio della Provincia e destinati nella misura necessaria alle spese per attività di istruttoria, di verifica, di monitoraggio e controllo inserite ad interventi e capitoli relativi a servizi di tutela ambientale, secondo quanto stabilito annualmente nel bilancio preventivo e nel piano esecutivo di gestione;

8. Di fare salve le D.G.P. n.1863 del 08.05.2008, D.G.P. n.158 del 27.09.2012 e D.P. n. 73 del 5.12.2021 riguardanti i procedimenti di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003, per quanto non in contrasto con il presente atto.
9. Di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso all'Autorità Giudiziaria Amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R.24 Novembre 1971 n.1199.

Redattore: ERBETTA CARLA
Funzionario: ZARANTONELLO ELENA

**Il Vicesegretario Generale
VANTAGGIATO PIERO GAETANO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**Il Presidente
BOTTA ERALDO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)